



PROVINCIA DI
AGRIGENTO



PROVINCIA DI
CALTANISSETTA



COMUNE DI
CAMMARATA



COMUNE DI
VALLELUNGA
PRATAMENO



REGIONE
SICILIANA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO

NEL COMUNE DI CAMMARATA (AG) E
NEL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO (CL)

Potenza massima di picco: 57.462 kWp
Potenza massima di immissione: 50.000 kW

ELABORATI PROGETTUALI

CODICE ELABORATO

TITOLO ELABORATO

AF.GEO.R08

ANALISI NORMATIVA DI RIFERIMENTO

*Tale documento si rende necessaria in seguito alla richiesta
di integrazioni da parte del ministero della cultura
del 14/03/2023 PROT. 0003748-P*

COMMITTENTE

ILOS

INE Montoni Vecchio Srl

A Company of ILOS New Energy Italy

INE Montoni Vecchio S.r.l.

Piazza Walther Von Vogelweide 8,
39100 Bolzano (BZ)
P.IVA 16232631008

INE MONTONI VECCHIO S.R.L.

a company of ILOS New Energy Italy

P.IVA e C.F.: IT 16232631008

Sege legale: Piazza Walther Von Vogelweide 8,

39100 Bolzano (BZ)

inmontonivechiosrl@legalmail.it

Firmato Digitalmente

PROGETTAZIONE

2ASINERGY

#innovativeengineering

2A SINERGY S.r.l. S.B.

Piazza Giuseppe Verdi 8
00198 Roma
Tel. 0968 201203
P.IVA 03384670794

Progettista: Ing. Enrico Gadaleta



ENTI

DATA: GIUGNO 2023

SCALA:

FORMATO CARTA: A4

Sommario

INTRODUZIONE.....	2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
1. CAMMARATA (AG):.....	2
a. OPERE TECNOLOGICHE.....	2
b. VIABILITA' STORICA.....	3
c. BENI ISOLATI.....	3
2. VALLELUNGA PRATAMENTO (CL):.....	4
a. OPERE TECNOLOGICHE.....	4
b. VIABILITA' STORICA.....	5
c. BENI ISOLATI.....	5
3. CASTRONOVO DI SICILIA (PA):.....	6
ALLEGATO A.....	10

INTRODUZIONE

La presente relazione è redatta per effettuare, rispetto ad un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 57,46 MWp, una valutazione di coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti per i singoli Paesaggi Locali interessati dal progetto stesso.

Tale relazione si rende necessaria in seguito alla richiesta di integrazioni da parte del Ministero della Cultura del 14/03/2023 Prot. 0003748 - P.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'area impianto con annesso il cavidotto, interessa tre comuni facenti parte di tre Province differenti, in particolare:

- 1) Cammarata (Provincia di Agrigento);
- 2) Vallelunga Pratameno (Provincia di Caltanissetta);
- 3) Castronovo di Sicilia (Provincia di Palermo).

Andando ad analizzarle separatamente, avremo che:

1. CAMMARATA (AG):

In seguito, all'Art. 31 alle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, del TITOLO III, Paesaggi locali l'area in esame ricade nell' Ambito 11 "Paesaggio rurale estensivo del Tummarano" (PL11).

a. OPERE TECNOLOGICHE

In relazione al TITOLO V: Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, dall'Art. 64, lettera d. "opere tecnologiche", si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- Gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici.

Pertanto, nel suddetto articolo, alla lettera c) “impianti tecnologici” nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti si rende necessaria la valutazione dell’impatto sul paesaggio e sull’ambiente, riportato in modo dettagliato nell’ AF.GEO.R05 (Relazione Paesaggistica), ed è inoltre specificato:

- Sono escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice;
- Esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa.

Rispetto a questi punti, il progetto in esame è del tutto concordante.

Inoltre, per tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta è previsto il ripristino del manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

b. VIABILITA’ STORICA

Riguardando principalmente il cavidotto, quest’ultimo per un tratto coincide con la viabilità storica, la quale è regolamentata al TITOLO II, Art. 18 “Viabilità storica”, lettera B) “Norme di attuazione” in cui, riguardo la Viabilità esistente, quest’ultima viene identificate da:

- Sentieri
- Percorsi agricoli interpoderali e trazzerali
- Trazzere regie,

in quest’ultimo caso è prevista la valutazione dell’impatto sul paesaggio e sull’ambiente considerando strade e percorsi già esistenti, ed evitando tagli o danneggiamento della vegetazione esistete.

Nel caso in esame, viene mantenuta la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d’arte in quanto, in seguito alla realizzazione dello scavo del cavidotto, la strada sarà ripristinata allo stato pre-operam. I foto inserimenti a riguardo sono esaminati e riportati nell’ AF.GEO.R05 (Relazione Paesaggistica).

c. BENI ISOLATI

L’Art. 17, CAPO IV vengono catalogati come Patrimonio Storico Culturale i Beni isolati (**riportati nell’Allegato A**) ed analizzati nelle tavole AF.GEO.TAV05_a; AF.GEO.TAV06_a e AF.GEO.TAV04_a.

In riferimento alle norme di attuazione riguardanti i Beni Isolati, queste sono rivolte essenzialmente ad eventuali interventi sugli stessi; nel caso in esame, questi ultimi non vengono assolutamente toccati, trovandosi a diverse distanze dall'area impianto.

Pertanto, saranno adottate le normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni. Sono stati prodotti a tal proposito specifici foto inserimenti, ampliamenti discussi nella' AF.GEO.R05 (Relazione Paesaggistica).

Ne consegue che gli interventi previsti sono compatibili con le norme su riportate.

2. VALLELUNGA PRATAMENTO (CL):

Come previsto dalle NTA del PP all' Art. 21, TITOLO III "Norme per Paesaggi locali", l'area in esame ricade nell' Ambito 1 "Valle del Salacio" (PL01).

a. OPERE TECNOLOGICHE

In relazione al TITOLO V: Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, dall'Art. 44, lettera d. "opere tecnologiche", si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- Gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici.

Pertanto, nel suddetto articolo, alla lettera c) "impianti tecnologici" nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti si rende necessaria la valutazione dell'impatto sul paesaggio e sull'ambiente, riportato in modo dettagliato nell' AF.GEO.R05 (Relazione Paesaggistica), ed è inoltre specificato:

- Sono escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice;
- Esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa.

Rispetto a questi punti, il progetto in esame è del tutto concordante.

Inoltre, tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta è previsto il ripristino del manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

 ILOS INE Montoni Vecchio Srl A Company of ILOS New Energy Italy	ANALISI NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codifica AF.GEO.R08	
		Rev. 00 del 27/06/2023	Pag. 6 a 13

b. VIABILITA' STORICA

Riguardando principalmente il cavidotto, quest'ultimo per un tratto coincide con la viabilità storica, la quale è regolamentata al TITOLO II, Art. 18 "Viabilità storica", lettera B) "Norme di attuazione" in cui, riguardo la Viabilità esistente, quest'ultima viene identificate da:

- Sentieri
- Percorsi agricoli interpoderali e trazzerali
- Trazzere regie,

in quest'ultimo caso è prevista la valutazione dell'impatto sul paesaggio e sull'ambiente considerando strade e percorsi già esistenti, ed evitando tagli o danneggiamento della vegetazione esistete.

Nel caso in esame, viene mantenuta la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d'arte in quanto in seguito alla realizzazione dello scavo del cavidotto, la strada sarà ripristinata allo stato pre-operam. I foto inserimenti a riguardo sono esaminati e riportati nell' AF.GEO.R05 (Relazione Paesaggistica).

c. BENI ISOLATI

L'Art. 17, CAPO IV vengono catalogati come Patrimonio Storico Culturale i Beni isolati (**riportati nell'Allegato A**) ed analizzati nelle tavole AF.GEO.TAV05_a; AF.GEO.TAV06_a e AF.GEO.TAV04_a.

In riferimento alle norme di attuazione riguardanti i Beni Isolati, queste sono rivolte essenzialmente ad eventuali interventi sugli stessi; nel caso in esame, questi ultimi non vengono assolutamente toccati, trovandosi a diverse distanze dall'area impianto.

Pertanto, vengono adottate le normative di tutela idonee alla conservazione ed alla valorizzazione dei suddetti beni. Sono stati prodotti a tal proposito specifici foto inserimenti, ampliamenti discussi nella' AF.GEO.R05 (Relazione Paesaggistica).

Ne consegue che gli interventi previsti sono compatibili con le norme su riportate.

3. CASTRONOVO DI SICILIA (PA):

In seguito alle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, dall'Art. 4 della Parte II del **P.T.P.R** dagli Indirizzi Normativi risulta che l'area in esame ricade nell' Ambito 6 "Rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo". L'Art.6, TITOLO I vengono catalogati come Patrimonio Storico Culturale i Beni isolati (**riportati nell'Allegato A**).

Di seguito dall'Art.8, PARE I sono elencati i Paesaggi Locali che risultano essere:

1. Area dei rilievi del trapanese;
2. Area della pianura costiera occidentale;
3. Area delle colline del trapanese;
4. Area dei rilievi e delle pianure costiere del palermitano;
5. Area dei rilievi dei Monti Sicani;
- 6. Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo;**
7. Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie);
8. Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi);
9. Area della catena settentrionale (Monti Peloritani);
10. Area delle colline della Sicilia centromeridionale;
11. Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina;
12. Area delle colline dell'ennese;
13. Area del cono vulcanico etneo;
14. Area della pianura alluvionale catanese;
15. Area delle pianure costiere di Licata e Gela;
16. Area delle colline di Caltagirone e Vittoria;
17. Area dei rilievi e del tavolo ibleo;
18. Area delle isole minori.

L'area in esame ricade all'interno dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo (6), come regolamentato dall'Art. 18, TITOLO III: "Descrizione degli ambiti territoriali".

Inoltre, la Provincia di Palermo non essendo dotata di un P.P. Provinciale e rifacendosi a quello regionale, non si è in grado di poter stabilire con certezza le norme relative ai beni isolati; di certo essendo l'area del Palermitano circoscritta al solo passaggio del cavidotto, che peraltro si sviluppa pienamente su strade esistenti, non risultano esserci incongruenze al riguardo in quanto l'unico bene isolato si trova a più di 1 km come riportato in figura sottostate.




Figura 1 - Carta dei Beni Isolati - Palermo

Relativamente alla viabilità storica, il cavidotto si trova a più di 1 km dalla ferrovia (in verde) ed a circa 400 m dalla mulattiera (in viola), mentre dai percorsi panoramici (in rosso) si è distanti più di 1km. Il bene riportato nella Fig. 1 è identificato come bene isolato D1, denominato Masseria Raisivito.




Figura 2 - Carta della viabilità storica – Palermo

Il percorso del cavidotto come visto di sopra, coincide in parte con la viabilità storica (in rosa) mentre, entrando nel comune di Vallelunga Pratameno, risulta essere strada locale (in ocra).




Figura 3 - Carta dei Percorsi Panoramici – Palermo

Dalla carta dei percorsi panoramici non risulta nessuna interferenza, ne consegue che gli interventi previsti sono compatibili con le norme su riportate.

	ANALISI NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codifica AF.GEO.R08	
		Rev. 00 del 27/06/2023	Pag. 11 a 13

ALLEGATO A

I beni isolati sono classificati come D1 e comprendono Aziende, Casali, Bagli, Masserie, Fattorie etc., in particolare vi è un ulteriore più specifica suddivisione di seguito riportata:

- Art. 43 Beni isolati – Architettura militare

Sono architetture, edifici e manufatti di carattere difensivo, risalenti a varie epoche e in funzione di ciò diversamente connotati o stratificati, a noi pervenuti in condizioni di leggibilità ancora integre ovvero in stato ruderale, ma comunque riconoscibili come emergenze monumentali e ambientali anche in virtù di una localizzazione sempre emblematica per capacità del ruolo di controllo territoriale in aderenza a particolarità orografiche che sottolineano il privilegio di natura oltre che di storia. Sono stati considerati i castelli e le torri, appartenenti al circuito costiero e quelle dell'entroterra, individuati nella tav. 9a di Analisi, documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegate al presente Piano. Nella considerazione che per tali beni qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per i beni medesimi, gli stessi sono sottoposti alla disciplina della conservazione e, pertanto, sono consentiti solamente: - interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), c) della L.R. 71/78; - attività culturali scientifiche, didattiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica. Eventuali inserimenti di strutture espositive o simili, impianti di illuminazione temporanei, etc., non devono in alcun modo interferire e/o alterare l'architettura del bene.

- Art. 44 Beni isolati - Architettura religiosa

Sono edifici e manufatti di carattere religioso, presenti nel territorio come testimonianze di architettura e di fede, siano esse espressioni colte e monumentali ovvero documento della cultura costruttiva popolare e vernacolare, in posizione dominante sul paesaggio circostante, oppure dislocati come "pause" lungo i percorsi dell'uomo. Sono compresi chiese, conventi, cimiteri monumentali, cappelle e croci, individuate nella tav. 9a di Analisi, documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegate al presente Piano. I beni di rilevanza alta od eccezionale ed indicati come "qualificanti" nella tav. 3 di Sintesi, in considerazione che qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per i beni medesimi, sono sottoposti alla disciplina della conservazione e sono consentiti solamente: - interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), c) della L.R. 71/78. I rimanenti beni, non compresi tra i precedenti, che costituiscono, in ogni caso, elementi di valore storico – testimoniale e caratterizzanti il paesaggio come tessuto connettivo tra i grandi episodi, sono sottoposti alla disciplina del mantenimento. Sono consentiti: - interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b, c) della L.R. 71/78 che tendano a salvaguardare i caratteri architettonici e tipologici del bene, con particolare riferimento agli aspetti che ne connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo, in ogni caso, la conservazione dei corpi originari.

- **Art. 45 Beni isolati - Architettura residenziale**

Sono architetture e complessi di carattere residenziale all'esterno dei nuclei e dei centri storici, generalmente localizzati in luoghi privilegiati del paesaggio e della natura. Le ville, i villini e le casine, da salvaguardare insieme ai relativi giardini o parchi o ai terreni agricoli di loro pertinenza, sono stati individuati nella tav. 9a di Analisi, documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegata al presente Piano. I beni di rilevanza alta o eccezionale ed indicati come "qualificanti" nella tav. 3 di Sintesi, in considerazione che qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per i beni medesimi, sono sottoposti alla disciplina della conservazione e sono consentiti solamente: - interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b), c) della L.R. 71/78; - interventi di manutenzione straordinaria; - attività residenziali, residenziali-turistiche, didattico – ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio. Eventuali inserimenti di strutture espositive o simili, impianti di illuminazione temporanei, etc., non devono in alcun modo interferire e/o alterare l'architettura del bene. I rimanenti beni, non compresi tra i precedenti, che costituiscono, in ogni caso, elementi di valore storico – testimoniale e caratterizzanti il paesaggio, sono sottoposti alla disciplina del mantenimento. Sono consentiti: - interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b), c) L.R. 71/78 che tendano a salvaguardare i caratteri architettonici e tipologici del bene, con particolare riferimento agli aspetti che ne connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo, in ogni caso, la conservazione dei corpi originari; - interventi di manutenzione straordinaria; - attività residenziali, residenziali-turistiche, didattico – ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio.

- **Art. 46 Beni isolati - Architettura produttiva**

Sono complessi, edifici e manufatti storici legati alle attività produttive agricole e zootecniche (bagli, case-baglio, case rurali, mandre, marcata, trappeti, mulini, pozzi, norie, fontane, abbeveratoi, "senie"), alle attività del mare e della costa (tonnare), alle attività estrattive (cave storiche), individuati nella tav. 9a di Analisi, documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegata al presente Piano. I beni di rilevanza alta o eccezionale sono indicati come "qualificanti" nella tav. 3 di Sintesi, sono sottoposti alla disciplina della conservazione e sono consentiti: - interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b), c) della L.R. 71/78; - interventi di manutenzione straordinaria; - attività residenziali, residenziali-turistiche, agrituristiche, turismo rurale, didattico – ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio. I rimanenti beni, non compresi tra i precedenti e individuati nella tav. 9a di Analisi, che costituiscono, in ogni caso, elementi di valore storico – testimoniale e caratterizzanti il paesaggio, sono sottoposti alla disciplina del mantenimento. Sono consentiti: - interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b), c), L.R. 71/78 che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica; - interventi di manutenzione straordinaria; - attività residenziali, residenziali-turistiche, turismo rurale, agrituristiche, didatticoricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura

architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio. Eventuali ampliamenti relativi a corpi funzionali alle attività e previsti dalla normativa vigente, dovranno essere realizzati in modo da non alterare le peculiarità architettoniche del bene e il suo rapporto con il paesaggio. Gli interventi nelle cave di interesse storico andranno indirizzati verso opportune azioni di recupero ambientale ai fini della loro valorizzazione e fruizione.

- Art. 47 Beni isolati - Attrezzature e servizi

Sono attrezzature e servizi storicamente esistenti: fondaci, stazioni ippiche, macelli, fari, lanterne e semafori, individuati nella tav. 9a di Analisi; documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegate al presente Piano. Tali beni, in considerazione che qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per i beni medesimi, sono sottoposti alla disciplina della conservazione e sono consentiti solamente: - interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b, c) della L.R. 71/78; - interventi di manutenzione straordinaria; - attività residenziale, residenziale – turistica, didattico – ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio.